

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 30

Riunione del 24 maggio 2006

Sono presenti:

- Avv. Salvatore SCIACCHITANO PRESIDENTE
- Avv. G.Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

28.05/06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- **SARA STEFANUTO**
- **GRI CARLO n.q. di Presidente p.t. A.S.D. POL. POLISIGMA**
- **A.S.D. POL.POLISIGMA n.p. Presidente p.t.**

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale, nonché gli incolpati presenti,

osserva

la fattispecie all'esame è caratterizzata dall'indiscutibile buona fede degli incolpati per i seguenti motivi:

- 1) l'atleta in effetti, non era mai stata chiamata nelle due stagioni precedenti, a svolgere alcuna attività agonistica né di allenamento per conto della società dell'originario tesseramento, il che aveva indotto nell'atleta , secondo ragionevolezza, il convincimento che il vincolo di tesseramento era venuto meno;
- 2) il tesseramento per cui è procedimento, è stato richiesto dal sodalizio oggi incolpato mediante procedura informatica c.d. "on line; il procedimento si concluse con esito favorevole e con l'accettazione della richiesta di tesseramento per la Polisportiva Polisigma.

Posto quanto precede , ritiene questa Commissione che il comportamento posto in essere dagli incolpati, non sia meritevole di sanzione disciplinare.

P.Q.M.

Delibera il non luogo a sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati.

Affisso il 1 giugno 2006

f.to ILPRESIDENTE
Avv.Salvatore Sciacchitano